



Pubblica assistenza Casalgrande

REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'ASSOCIAZIONE EMA EMILIA AMBULANZE

Art.1 – ELEZIONI

Le elezioni del consiglio e del Collegio dei Probiviri a norma di statuto hanno luogo ogni 3 anni e si svolgono la 3° domenica del mese di Febbraio.

Art.2 – NOMINA DEL COMITATO ELETTORALE

Il Consiglio provvede entro il mese di Ottobre alla nomina di un comitato elettorale, formato da un delegato del Collegio dei Probiviri, il quale assume la veste di Presidente del Comitato, e da quattro volontari che non potranno poi presentare richiesta di partecipare alle elezioni in qualità di candidato.

Art. 3 – COMUNICAZIONE DELLE ELEZIONI

Il Comitato Elettorale entro successivo mese di Novembre indice le elezioni, fissando il giorno in cui avranno luogo le votazioni e gli orari di apertura del seggio.

Il Comitato Elettorale provvede poi a dare comunicazione del giorno delle elezioni e degli orari di apertura dei seggi ai volontari iscritti all'Associazione mediante invio di lettera ordinaria ed affissione nella bacheca presente presso la sede dell'Associazione stessa.

Art. 4 – ELEGGIBILITA' PER IL CONSIGLIO

Sono ammessi alla candidatura di consigliere tutti i volontari soci che, al momento in cui le elezioni vengono indette dal comitato elettorale:

- A. Hanno compiuto il 18 esimo anno di età;
- B. Hanno almeno 1 anno di anzianità di servizio, prendendo come giorno di inizio per il calcolo dell'anzianità di servizio il giorno in cui il volontario ha terminato con successo il corso propedeutico all'ingresso nell'Associazione;
- C. Non hanno ricevuto provvedimenti disciplinari gravi;
- D. Non hanno dato la loro disponibilità a far parte del comitato elettorale;
- E. Non fanno parte del Consiglio Direttivo di Associazioni che svolgono la medesima attività o attività connesse alla Pubblica Assistenza Ema Emilia Ambulanze.

Art. 5 – ELEGGIBILITA' PER IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Possono essere eletti Probiviri tutti i soggetti che al momento in cui vengono indette le elezioni hanno compiuto il 25 esimo anno di età e che non sono soci dell'Associazione Ema Emilia Ambulanze.

Art. 6 – VERIFICA DELL' ELEGGIBILITA'

Il comitato elettorale provvede ad assumere i nomi dei candidati ed a verificarne, sulla base della documentazione e con giudizio insindacabile, l'eleggibilità.

Art. 7 – ELETTORATO PASSIVO

Possono votare tutti i soci che il giorno delle elezioni hanno compiuto il 18 esimo anno di età e che sono soci dell'Associazione da almeno 3 mesi.

Il nominativo dei volontari che possono votare viene inserito a cura del Comitato Elettorale in un'apposita lista.



Pubblica assistenza Casalgrande

Al momento delle votazioni il comitato elettorale, prima di consegnare le schede, deve verificare che chi si presenta per il voto sia iscritto nella lista sopraindicata.

Art. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A CONSIGLIERE

I candidati alla carica di Consigliere, entro il 15 Gennaio devono presentare la propria candidatura singolarmente, a mezzo di richiesta scritta indirizzata al Comitato Elettorale e contenente:

- A. Nome, Cognome, Luogo e Data di nascita del candidato;
- B. Residenza del candidato;
- C. Dichiarazione espressa di volersi presentare come candidato alle elezioni per il consiglio.
- D. Dichiarazione di non fare parte del Consiglio Direttivo o di altro organo di amministrazione di associazioni che svolgono la medesima attività, o attività connesse, della "Pubblica Assistenza EMA Emilia Ambulanze Onlus".

E' fatto espresso divieto di predisporre liste di candidati.

Art. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A MEMBRO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I candidati alla carica di Probiviri, entro il 15 Gennaio devono presentare la propria candidatura singolarmente, a mezzo di richiesta scritta indirizzata al Comitato Elettorale e contenente:

- A. Nome, Cognome, Luogo e Data di nascita del candidato;
- B. Residenza del candidato;
- C. Dichiarazione espressa di volersi presentare come candidato alle elezioni per il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – AFFISSIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI

La lista dei candidati, che hanno regolarmente presentato la propria candidatura e che il Comitato Elettorale ha ritenuto idonei ad essere eletti, viene affissa a cura del comitato elettorale stesso nella bacheca presente presso la sede dell'Associazione.

Art.11 – SCHEDE PER LA VOTAZIONE

Le votazioni avvengono a mezzo di schede predisposte dal Comitato Elettorale, stampate su carta bianca, tutte di identico formato.

Le schede devono contenere la lista dei candidati in ordine alfabetico, con indicazione del cognome e del nome per esteso.

Le schede devono contenere altresì in fondo ben leggibile il numero massimo delle preferenze che l'elettore può indicare.

Prima della votazione il Comitato Elettorale provvede all'autentica di tutte le schede mediante l'apposizione, sul retro delle stesse, del timbro dell'Associazione e della firma del Presidente del Comitato Elettorale.

Sono considerate nulle tutte le schede che al momento dello scrutinio mancano del timbro dell'associazione, o della firma del Presidente del Comitato Elettorale.

Allo stesso modo sono considerate nulle le schede che presentano segni distintivi tali da rendere in qualche modo riconoscibile colui che ha espresso il voto.

Art.12 – PREDISPOSIZIONI DEI LOCALI DELLE VOTAZIONI



Pubblica assistenza Casalgrande

Il comitato Elettorale provvede a predisporre i locali che verranno utilizzati Per le operazioni di votazione e di scrutinio in modo da garantire la segretezza del voto.

Art. 13 – MODALITA' DI VOTAZIONE

Le votazioni si svolgono nella sede dell'Associazione nel giorno e nelle ore stabilite nell'atto con cui le elezioni sono state indette.

Il seggio elettorale deve rimanere aperto per almeno otto ore consecutive, in modo da consentire a tutti i soci di poter votare.

Il comitato elettorale vigila sull'andamento delle operazioni di voto in ogni loro fase.

Durante le operazioni di voto devono essere sempre presenti almeno tre membri del Comitato Elettorale.

Ogni votante deve presentarsi munito di documento di riconoscimento.

Ad ogni votante, previa verifica della presenza nella lista dei votanti predisposta dal comitato elettorale e previa altresì la sottoscrizione della stessa, vengono consegnate due schede, una per l'elezione del consiglio ed una per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

Il voto deve essere espresso mediante l'apposizione di una croce di fianco al nome del candidato o dei candidati prescelti. In ogni caso il numero delle preferenze non può superare quello indicato nella scheda, in caso contrario la scheda è considerata nulla.

Le schede votate devono essere piegate in quattro dal votante ed inserite in un'urna chiusa con sigilli arrecanti il timbro dell'Associazione e la firma dei componenti del Comitato Elettorale.

Delle operazioni di voto viene redatto verbale a cura del Presidente del Comitato Elettorale, il quale, se lo ritiene necessario, può servirsi di un segretario di sua fiducia scelto a suo insindacabile giudizio.

Art.14 – VALIDITA' DELLE ELEZIONI

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti

Art.15 – MODALITA' DI SCRUTINIO

Terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale provvede immediatamente allo scrutinio delle schede.

Sulle schede bianche e nulle deve essere apposta la firma dei componenti del Comitato Elettorale, i quali, sottoscrivendo, confermano la nullità della scheda o la mancanza di voto nella stessa.

Nel caso in cui insorgano contestazioni in ordine ad una scheda, della contestazione viene dato atto a verbale e la scheda viene valutata alla fine dello scrutinio, tenuto conto anche dell'incidenza della stessa nel complessivo conteggio dei voti.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto verbale a cura del Presidente del Comitato Elettorale, il quale, se lo ritiene necessario, può servirsi di un segretario di sua fiducia scelto a suo insindacabile giudizio.

Art.16 – CRITERI PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI

Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente del Comitato Elettorale procede a conteggiare i voti ricevuti da ogni candidato.

Tra tutti i candidati vengono considerati eletti coloro che hanno ricevuto il numero maggiore di voti.



Pubblica assistenza Casalgrande

Se più candidati hanno raggiunto un uguale numero di voti si intende eletto quello che nell'ambito dell'associazione ha una maggiore anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio si intende eletto il più anziano di età.

Art.17 – CONTESTAZIONI CONTRO GLI ATTI E LE DECISIONI DEL COMITATO ELETTORALE

Le contestazioni contro gli atti e le decisioni del Comitato Elettorale devono essere fatte direttamente al Comitato stesso.

Le contestazioni vengono inserite nel verbale e sottoscritte dal contestante.

In ordine alle contestazioni decide in ogni caso il Collegio dei Probiviri uscente.

Art.18 – PROCLAMAZIONE DEL CONSIGLIO

Terminate tutte le operazioni il Comitato Elettorale provvede a consegnare tutto il materiale al Consiglio uscente, il quale provvederà a proclamare il nuovo Consiglio ed il nuovo Collegio dei probiviri entro i successivi dieci giorni, convocando tutti i candidati.

Nel caso in cui uno dei candidati non accetti l'incarico di consigliere o di membro del Collegio dei Probiviri viene proclamato il candidato con il numero maggiore di voti tra i non eletti e così via.

Approvato	Data di emissione
Massimiliano Pistoni	13/01/2009
firma	